



Prot. n. 356054

Roma, li 27 SET. 2013

Alla Provincia di Roma
Dipartimento V
Risorse agricole ed ambientali
Servizio 2 – geologico
Viale di Villa Pamphili, 84
00152 - ROMA

e, p.c., Alla direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici del Lazio
via S. Michele, 2
00153 – ROMA

e, p.c., Alla direzione regionale ambiente
Area conservazione natura e foreste
Via del Tintoretto, 432
00142 - ROMA

Oggetto: parere in merito al procedimento autorizzatorio concernente gli interventi agro-forestali in ambiti gravati da vincoli paesaggistici boschivo e di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lettere g) ed m), D.Lgs. 42/04), indicati nella Tavola B del PTPR

La Provincia di Roma ha chiesto il parere di questa direzione regionale in merito alla tematica specificata in oggetto.

A tal fine, la Provincia premette di essere competente al rilascio dell'autorizzazione relativa ad interventi sulle aree boscate ai sensi della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 ("Norme in materia di gestione delle risorse forestali"), e del regolamento forestale attuativo previsto dall'art. 36 della legge stessa (Reg. n. 7/2005); inoltre, trattandosi di aree vincolate, prima di emettere l'autorizzazione acquisisce il parere della competente soprintendenza (non è specificato di quale soprintendenza si tratti), rilasciato su istanza dell'interessato e da questi inoltrato alla Provincia.

La procedura è stata concordata, secondo quanto riferisce la Provincia, nel corso di “colloqui” tra l’ente stesso e la soprintendenza e, dalla lettura del quesito, sembra fare riferimento all’art. 21, commi 4 e 5, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice), secondo cui *“l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente”*.

Inoltre, la Provincia riferisce di aver verificato sulla Tavola B del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) la sussistenza del vincolo paesaggistico di interesse archeologico di cui all’art. 142, comma 1, lettera m), del Codice, nei terreni sui quali sono previsti gli interventi agro-forestali. Conseguentemente, molti cittadini avrebbero espresso dubbi sulla legittimità della procedura seguita dalla Provincia evidenziando che gli interventi gravanti su aree soggette a vincolo paesaggistico trovano disciplina nella Parte III del Codice, in particolare negli articoli 146, che regola il regime autorizzatorio, e 149, che contempla gli interventi esenti da autorizzazione paesaggistica: tra questi ultimi trovano posto quelli concernenti *“il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia”*. In merito, la Provincia imputa le difficoltà di natura procedimentale a presunta “assenza di chiarezza” e di “mancata armonizzazione” dell’art. 149 (interventi liberi) con la disciplina delle aree di interesse archeologico (punto m) dell’art. 142).

In merito, si ritiene quanto segue.

Si premette che i pareri rilasciati da questa direzione non entrano nel merito dell’applicazione in concreto della normativa urbanistico-edilizia e della ammissibilità di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte. Occorre inoltre sottolineare che, nella redazione dei pareri, le circostanze di fatto riferite dai Comuni sono assunte come vere e non verificate, in quanto la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi di fatto prospettati dai Comuni.

La procedura riferita dalla Provincia di Roma, in base alla quale l’interessato chiede direttamente l’autorizzazione alla Soprintendenza (e, una volta ottenuta, la presenta alla Provincia che a sua volta rilascia l’atto che autorizza l’intervento agro-forestale) non può essere validamente espletata con riferimento al vincolo paesaggistico, sia esso relativo al patrimonio boschivo (art. 142, comma 1, lett. g), del Codice) o alle zone di interesse archeologico (art. 142, lett. m));

L'autorizzazione paesaggistica, infatti, è disciplinata dall'art. 146 del Codice che prevede un procedimento del tutto diverso.

E' invece plausibile che il procedimento cui fa riferimento la Provincia possa essere attivato per il rilascio di autorizzazioni concernenti i beni culturali disciplinati nella Parte II del Codice. Su di essi questa direzione regionale non ha competenza, e pertanto non può fornire indicazioni sulla correttezza della procedura concordata con la soprintendenza di riferimento.

Precisato quanto sopra, si reputa utile fornire chiarimenti sulla distinzione dei vincoli e sui rispettivi procedimenti autorizzatori.

Dal tenore del quesito risulta che sull'area oggetto di intervento agro-forestale coesistono due vincoli paesaggistici diffusi, relativi al bosco (art. 142, punto g), del Codice) e alle zone di interesse archeologico (punto m)). E' inoltre ipotizzabile, anche se in tal senso manca una indicazione da parte della Provincia, l'esistenza di un vincolo gravante su un bene culturale (altrimenti non si spiegherebbe l'espresso riferimento all'art. 21 del Codice), probabilmente un vincolo archeologico (vista l'accertata sussistenza del vincolo paesaggistico previsto dal punto m) dell'art. 142).

Presupponendo che tale sia la situazione, si evidenzia, com'è noto, che il vincolo paesaggistico gravante sulle "zone di interesse archeologico" (punto m) dell'art. 142), è distinto dal vincolo archeologico gravante sul bene culturale disciplinato nella Parte II del Codice (ex L. 1 giugno 1939, n. 1089). La giurisprudenza lo definisce *vincolo ubicazionale* per mettere in evidenza la relazione spaziale intercorrente tra l'ambiente naturale e il reperto archeologico volta *"... alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico nazionale"*; pertanto, **si tratta di tutele distinte ed autonome**, tant'è che il vincolo di cui alla lettera m) dell'art. 142 prescinde dall'avvenuto accertamento (prima ai sensi della l. n. 1089 del 1939: oggi ai sensi della Parte seconda del Codice) dell'interesse specificamente archeologico delle aree stesse. L'interesse archeologico, insomma, *"può essere titolo di due tipi di tutela, eventualmente concorrenti, e dunque oggetto di due distinti titoli di accertamento: quello relativo al patrimonio storico artistico, di cui alla l. n. 1089 del 1939 [oggi: Parte seconda del Codice], e quello paesistico"* [Parte terza] (C.d.S., sez. VI, 3 marzo 2011, n. 1366; 12 novembre 1990, n. 951; 10 dicembre 2003, n. 8145; v. anche Cons. giust. amm. sic., 2 maggio 2000, n. 201).

Ne deriva che in caso di coesistenza di vincoli di natura diversa sono necessarie

più autorizzazioni che seguono procedimenti distinti concernenti, ove tali ipotesi ricorra nel caso di specie, il vincolo archeologico (art. 21 del Codice) e paesaggistico (art. 146, con l'eccezione degli interventi liberi di cui all'art. 149). In caso di vincolo paesaggistico di cui al punto m), nel corso del procedimento ex art. 146 l'ente procedente acquisisce il parere sub-procedimentale della soprintendenza archeologica.

Per quanto riguarda il patrimonio boschivo, si ricorda che sono soggetti al vincolo paesaggistico *“i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”* (art. 142, comma 1, lett. g), del Codice). Si conferma che gli interventi non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica qualora rientrino fra quelli elencati nell'art. 149 *“... purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia”*.

In ogni caso, qualora l'area sia gravata dal vincolo archeologico, o da altro vincolo concernente i beni culturali di cui alla Parte II del Codice (ex L. 1089/39), è necessario acquisire la relativa autorizzazione indipendentemente dalla sussistenza di vincoli paesaggistici.

Una volta acquisiti tutti i necessari provvedimenti autorizzatori, rilasciati in esito ai rispettivi procedimenti esperiti dagli Enti preposti alla tutela, la Provincia potrà esercitare le proprie funzioni relative all'esecuzione degli interventi agro-forestali, come prevede la normativa forestale vigente.

La distinzione tra vincoli su beni culturali e su beni paesaggistici si riflette anche nella pianificazione paesaggistica regionale contenuta nel PTPR: **la Tavola B riporta in dettaglio i soli vincoli paesaggistici esistenti sul territorio**. Ciò non esclude che, potendo coesistere molteplici vincoli sulla stessa area, all'interno delle perimetrazioni che delimitano i vincoli paesaggistici di interesse archeologico di cui al punto m) dell'art. 142 possono essere compresi anche beni archeologici vincolati ai sensi della Parte II del Codice, fermo restando che la Tavola B del PTPR non è strumento idoneo ad accertare l'esistenza dei vincoli gravanti sui beni culturali.

Per gli aspetti connessi alle modalità di ricognizione delle aree soggette a vincolo paesaggistico di interesse archeologico di cui alla lett. m) dell'art. 142 del Codice si rinvia alla nota di questa direzione regionale, area pianificazione paesistica e territoriale, 7 marzo 2013, n. 91078, che ad ogni buon fine si allega in copia.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito:


http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri

Il responsabile del procedimento


(dr. Gabriele Del Pinto)



Il dirigente dell'area legislativa,
giuridica e conferenze di servizi
(dr.ssa Marina Ajello)



Il dirigente dell'area
pianificazione
(arch. Giufiana De Vito)



Il direttore
(arch. Manuela Manetti)

